

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2810 del 31/05/2023
Oggetto	Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., con sede legale a Roma, Via XXIV Maggio n. 43 (C.F. 15386841009). Autorizzazione alla dismissione del deposito oli minerali ad uso commerciale sito in Comune di Cesena, Località Macerone (FC), Via Cesenatico n. 5924
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2902 del 31/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., con sede legale a Roma, Via XXIV Maggio n. 43 (C.F. 15386841009). Autorizzazione alla dismissione del deposito oli minerali ad uso commerciale sito in Comune di Cesena - Località Macerone (FC) – Via Cesenatico n. 5924.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933 n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934 n. 367, ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934 n. 1303, dettano la disciplina di riferimento per lavorazione ed il deposito degli oli minerali, attribuendo le competenze allo Stato;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1 comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1 comma 56);
- l'art. 1 comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza delle Regioni le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 13306 del 21 febbraio 2005, ha preso atto delle funzioni amministrative in materia di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ha individuato nel Servizio Ambiente la struttura dell'Amministrazione provinciale competente;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a "*Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio*", attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le "infrastrutture ed insediamenti strategici";

Considerato che con nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 "*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*";

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" che all'art. 3 comma d) aveva delegato alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'art. 1 comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.239;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, secondo cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali relativi ai depositi di oli minerali e GPL;

Considerato che:

- con Decreto n. 16004 del 07/09/1960 il Prefetto della Provincia di Forlì ha concesso al Consorzio Agrario Provinciale di Forlì l'installazione e l'esercizio del deposito di oli minerali in oggetto, ai sensi della L. 07/05/1965, n. 460;
- con Decreto prot. n. 3887/4/63 del 24/04/1963 e n. 1060/3/1966 del 16/05/1966 il Prefetto della Provincia di Forlì ha concesso al Consorzio Agrario Provinciale di Forlì di apportare modifiche al deposito in oggetto;

- con Decreto prot. n. 1150/2-2 del 11/12/1986 il Prefetto della Provincia di Forlì ha disposto di rinnovare per ulteriori venti anni la concessione rilasciata al Consorzio Agrario Provinciale di Forlì con il suddetto Decreto Prefettizio n. 16004 del 07/09/1960;
- con Decreto prot. n. 199/95/2-2 del 09/10/1995 il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha stabilito di volturare a favore del Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini Società Cooperativa a r.l. l'autorizzazione alla gestione del deposito di oli minerali in oggetto rilasciata con il suddetto Decreto Prefettizio n. 16004 del 07/09/1960 e s.m.i.;
- con nota del 31/05/2007, prot. prov.le n. 57048 del 08/06/2007, in relazione al trasferimento di competenze disposto dall'art. 1, comma 55 della Legge 03/08/2004, n. 239, la Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena il fascicolo relativo al deposito di stoccaggio di oli minerali in oggetto;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 239/2004 le attività che in tale data erano già state autorizzate o concesse, quale il deposito in oggetto, hanno continuato ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale, con il precedente decreto prefettizio convertito automaticamente in autorizzazione valevole a tempo indeterminato;

Dato atto che il deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Comune di Cesena - Località Macerone (FC) – Via Cesenatico n. 5924, risulta costituito da:

- 1 serbatoio metallico interrato da 46 mc adibito al contenimento di gasolio agricolo;
- 1 serbatoio metallico interrato da 35 mc adibito al contenimento di gasolio agricolo;
- 1 serbatoio metallico interrato da 25 mc adibito al contenimento di gasolio nazionale;
- accumulo in recipienti vari fino a 2,5 mc di cherosene;
- accumulo in fusti e imballi vari fino a 2,5 mc di oli e grassi lubrificanti;

per una capacità geometrica complessiva di 111 mc;

Vista la nota del 22/11/2022, acquisita agli atti di ARPAE con PG/2022/193836 del 24/11/2022, con cui la Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. ha inoltrato istanza di autorizzazione alla dismissione del deposito ai sensi dell'art. 1 comma 56 lettera b) Legge 23/08/2004, n. 239;

Considerato che da verifiche effettuate attraverso lo sportello telematico delle Camere di Commercio Italiane (Telemaco) e dalla documentazione agli atti di Arpae è emerso che:

- con atto notarile repertorio n. 21422, raccolta n. 13741, redatto dal Notaio M. Maltoni in data 23/06/2012 (registrato a Forlì in data 04.07.2012), è stata modificata della denominazione sociale da Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini Società Cooperativa Agricola a Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa (Società costituita con il medesimo atto notarile);
- in data 27/07/2020 il Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa ha conferito il ramo d'azienda prodotti petroliferi ai Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., ora titolare del deposito di cui all'oggetto come dichiarato nell'istanza di autorizzazione alla dismissione del deposito;

Preso atto che la Ditta ha dichiarato l'intenzione di rimuovere i 3 serbatoi interrati sopraccitati e di dismettere l'accumulo in fusti e imballi vari fino a 2,5 mc di oli e grassi lubrificanti e l'accumulo in recipienti vari fino a mc 2,5 di cherosene;

Dato atto che alla domanda di dismissione del deposito in oggetto è allegata la Relazione tecnica ambientale datata 16 novembre 2022, a firma del Direttore generale Dott. Frerio Francesco della Società di consulenza BSA Ambiente S.r.l. nella quale si dichiara che ai fini di una corretta gestione nel corso delle operazioni di rimozione e dismissione, si provvederà:

- a verificare il completo svuotamento e la pulizia interna dei 3 serbatoi e delle relative tubazioni (aeree e/o interrate) dai fluidi o dai residui ancora contenuti nei manufatti all'atto della reale dismissione, con conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti;
- ad eseguire prove di tenuta dei 3 serbatoi per verificarne l'integrità;
- a comunicare agli Enti con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio lavori e la data di campionamento dello scavo, in modo tale da permettere gli eventuali opportuni controlli di competenza;
- ad effettuare 24 ore prima della rimozione dei serbatoi una certificazione "gas-free" al fine di escludere i rischi legati alla formazione di vapori infiammabili/ esplosivi;
- a smaltire i serbatoi e le parti in ferro come rifiuto, attraverso ditte specializzate con redazione del relativo formulario specifico;
- a gestire le terre e rocce da scavo generate dall'attività di rimozione dei serbatoi, secondo la normativa vigente, prevedendo ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 120/2017 l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, qualora, previa caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali, le stesse non risultino contaminate;

- ad attuare un piano di indagine in corrispondenza dello scavo risultante dall'estrazione dei serbatoi interrati, che consisterà in un campionamento fondo scavo e pareti. Nel caso in cui le analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati in corrispondenza dello scavo restituiscano la conformità degli stessi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), come definite dall'art.240 del D.Lgs.152/06 per i terreni ad uso commerciale e industriale, ovvero i limiti riportati nella tabella 1, colonna B, (Tab.1B) dell'Allegato V alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs.152/06, si procederà all'elaborazione di una relazione descrittiva di quanto realizzato a cui saranno allegati i referti analitici, i formulari di smaltimento dei rifiuti e la documentazione fotografica. In caso contrario si provvederà ad inoltrare agli Enti una notifica di potenziale contaminazione ai sensi all'articolo 4 del D.M. n. 31/2015.

Dato atto che la dismissione del deposito richiesta dalla Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. necessita di autorizzazione da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena in quanto ricompresa nella "Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali" di cui alla lettera b) del comma 56 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239;

Evidenziato che con nota del 23/12/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/211155, Arpae SAC di Forlì-Cesena:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a far data dal 24/11/2022, relativo alla suddetta richiesta, da concludersi entro sette mesi da tale data;
- ha richiesto i pareri di rispettiva competenza agli Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 c. 9 del DPR 420/94 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini - Regolazione del Mercato e Comune di Cesena), per il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali;
- ha precisato ai suddetti Enti di trasmettere eventuali richieste di integrazioni alla documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza per il successivo inoltro alla Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.;

Evidenziato inoltre che con nota PG/2022/211325 del 23/12/2022 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha richiesto una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae;

Considerato che:

- con nota PG/2023/25297 del 10/02/2023, Arpae SAC di Forlì-Cesena, sospendendo i termini del procedimento per 30 giorni a far data dal 10/02/2023, ha inviato alla Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. le richieste di integrazione avanzate dai seguenti Enti:
 - Comune di Cesena con nota Prot. n° 0003589/2023 del 10/01/2023, acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/4202 del 11/01/2023;
 - Arpae SAC di Forlì-Cesena;
- con nota datata 06/03/2023 e acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2023/39579 del 06/03/2023 la Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. ha trasmesso, entro i termini concessi, la documentazione integrativa richiesta con nota PG/2023/25297 del 10/02/2023;
- con nota PG/2023/50251 del 21/03/2023 ARPAE SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti gli enti chiamati ad esprimersi per i rispettivi pareri di competenza all'interno del suddetto procedimento amministrativo la documentazione integrativa richiesta alla Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., comunicando che i termini del procedimento avevano ripreso a decorrere a far data dal 06/03/2023, data di presentazione della documentazione integrativa;
- con nota PG/2023/50295 del 21/03/2023 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha aggiornato la richiesta di relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, sulla base della documentazione integrativa trasmessa dalla Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. con nota PG/2023/39579 del 06/03/2023;

Preso atto che:

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena (Rif. Pratica n. 2022/38242) con note acquisite al protocollo di Arpae con PG/2023/4900 del 11/01/2023 e PG/2023/5052 del 12/01/2023 ha comunicato che : “[...] *il responsabile legale dell'attività in oggetto, dovrà provvedere alla bonifica di ogni singolo serbatoio in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative di prevenzione e sicurezza, prima della rimozione. Dell'avvenuta bonifica e successiva rimozione, unitamente alla richiesta di definitiva archiviazione della pratica (pos. N. 1680 che si prega confermare), dovrà essere notiziato questo Comando.*”
- l'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena con nota protocollo n. 643 del 16/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/7279 del 16/01/2023, ha comunicato il nulla osta alla dismissione del deposito in oggetto, precisando che risultava agli atti la cessata attività del deposito commerciale e la revoca della licenza di esercizio in data 10/05/2022 per inoperatività;

- la Camera di Commercio di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ha rilasciato la Deliberazione del Presidente N° 2023000002 del 11/01/2023, acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/4698 del 11/01/2023, di seguito riportata:

“Il presidente,, assistito dal segretario generale,, ha adottato la seguente delibera d’urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

- Visto quanto disposto dall’articolo 1, comma 56 lettera b) della Legge 23/08/2004 n. 239, e quanto previsto dalle procedure di cui all’articolo 6 del D.P.R. 420/94 e all’articolo 2 della Legge 460/1965;
- Vista la richiesta di parere, trasmessa dall’Arpae dell’Emilia-Romagna e giunta al nostro protocollo n. 56984 del 27 dicembre 2022, per l’autorizzazione alla dismissione del deposito oli minerali sito in Comune di Cesena, Località Macerone, Via Cesenatico 5924 da parte della Società Consorzi Agrari d’Italia S.p.a.;
- Considerato che la Camera di norma si esprime favorevolmente sulle istanze di questo tipo, alla sola condizione che la cessazione della relativa attività sia registrata al Registro delle Imprese;
- Atteso che dalle verifiche effettuate dall’U.O. competente risulta che dal Registro delle Imprese è stata cancellata, con effetto 2 maggio 2022, l’unità locale n. 14 della Società Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (C.F. 15386841009), unità ubicata esattamente all’indirizzo sopra indicato;
- Attesa l’urgenza di provvedere in considerazione del fatto che in data 26 gennaio scade il termine di 30 giorni normativamente assegnato alla Camera di Commercio per rispondere alla richiesta di parere;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla dismissione del deposito in argomento, e in particolare alla rimozione di due serbatoi interrati rispettivamente da 46 mc e da 35 mc adibiti al contenimento di gasolio agricolo, e di un serbatoio da 25 mc adibito al contenimento di gasolio nazionale da parte della Società “Consorzi Agrari d’Italia S.p.A.”, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza di tutte le condizioni, incluse quelle di salvaguardia ambientale, sanitaria ed in generale di sicurezza, connesse alle operazioni di dismissione dei diversi serbatoi, verifica che sarà effettuata da parte degli organismi competenti.”

- il Comune di Cesena, con nota Prot. n° 0052131/2023 del 14/04/2023 acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/65847 del 14/04/2023 ha trasmesso il proprio parere: “[...] si esprime parere favorevole per quanto di competenza, in relazione alla conformità edilizia – urbanistica dell’intervento, inoltre si comunica che la realizzazione delle opere è soggetta alla presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013.”;

Considerato inoltre che il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, ha trasmesso con protocollo PG/2023/74883 del 28/04/2023 la relazione tecnica istruttoria di seguito riportata:

“In relazione alla richiesta inoltrata di codesto Servizio SAC del 23/12/2022 di cui al PG 211115, valutata la documentazione prodotta da BSA Ambiente Srl BioIngegneria Ambientale, per il deposito oli minerali di Cesena, si esprimono le seguenti considerazioni:

Il progetto in esame illustra le attività proposte per la dismissione dell’impianto in oggetto al fine di perseguire la rimozione dei serbatoi utilizzati per l’attività del deposito. In particolare si prevede, nella Relazione tecnica ambientale, l’esecuzione delle prove di tenuta dei serbatoi, la bonifica, rimozione e smaltimento dei rifiuti. Sono previste attività di gestione terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito e la realizzazione di un piano d’indagine ambientale.

Valutato che:

l’attività di dismissione del deposito comporta operazioni di scavo per la rimozione dei serbatoi interrati che verranno gestiti come terre e rocce da scavo, così come descritto al punto “6.3.1 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE” della relazione suddetta, in conformità al D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 art. 24. In particolare si prevede l’utilizzo in sito del terreno scavato previa verifica della non contaminazione ai sensi dell’allegato 4 dello stesso. Altrimenti il terreno verrà gestito come rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06.

Con riferimento alla richiesta, considerato che il set analitico proposto è consono al tipo di attività che si svolgeva in sito, non si rilevano elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza con le seguenti prescrizioni:

➤ per quanto riguarda la verifica della non contaminazione del terreno da riutilizzare in sito si ritiene che il terreno sia accumulato e analizzato per ogni area di scavo separatamente. Il campione (uno per ogni area di scavo) dovrà essere costituito da vari incrementi presi dal cumulo in diversi punti, miscelato, quartato fino a costituire il campione.”

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 recante “Direzione

Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti."

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 recante "Direzione Generale. Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", incarico conferito al Dr. Cristian Silvestroni con la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 e prorogato fino al 31.10.2023 con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022.

Atteso che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare la Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.**, con sede legale a Roma, Via XXIV Maggio n. 43 (C.F. 15386841009), a **dismettere**, ai sensi dell'art. 1 comma 56 lettera b) della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, **il deposito di oli minerali** ad uso commerciale, concesso con Decreto prot. n. 1150/2-2 del 11/12/1986 e s.m.i., sito in **Comune di Cesena - Località Macerone (FC) – Via Cesenatico n. 5924**, così costituito:

- 1 serbatoio metallico interrato da 46 mc adibito al contenimento di gasolio agricolo;
- 1 serbatoio metallico interrato da 35 mc adibito al contenimento di gasolio agricolo;
- 1 serbatoio metallico interrato da 25 mc adibito al contenimento di gasolio nazionale;
- accumulo in recipienti vari fino a 2,5 mc di cherosene;
- accumulo in fusti e imballi vari fino a 2,5 mc di oli e grassi lubrificanti;

per una capacità geometrica complessiva di 111 mc;

2. **di stabilire** che la dismissione dovrà essere condotta con le modalità contenute nella relazione tecnica ambientale allegata all'istanza e nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- a. i **lavori di dismissione** del deposito dovranno essere **avviati entro 1 anno** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dandone **comunicazione scritta** ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it), Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it) e Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini (PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it);
- b. comunicare con un **preavviso di almeno 15 giorni** ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@pec.arpa.emr.it) ed Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), oppure concordare con quest'ultimo, le date in cui saranno svolte le operazioni di rimozione dei serbatoi interrati e di campionamento dei terreni oggetto del Piano di indagine ambientale;
- c. **prima dell'inizio dei lavori** di rimozione dei serbatoi e delle tubazioni (aeree e/o interrate) dell'impianto, dovrà essere verificata l'integrità dei serbatoi nonché che i serbatoi e le relative tubazioni siano stati svuotati e bonificati;
- d. **24 ore prima della rimozione dei serbatoi** dovrà essere acquisita la certificazione "gas-free" al fine di escludere i rischi legati alla formazione di vapori infiammabili/ esplosivi;
- e. il responsabile legale dell'attività in oggetto, dovrà provvedere alla **bonifica di ogni singolo serbatoio** in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative di prevenzione e sicurezza, prima della rimozione;
- f. in relazione alle operazioni di scavo per la rimozione dei serbatoi interrati e alla **gestione delle terre e rocce da scavo**, in conformità a quanto previsto dall'allegato 4 al D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, al fine della verifica di non contaminazione del terreno da riutilizzare in sito **il terreno stesso deve essere accumulato e analizzato per ogni area di scavo separatamente**. Il campione (uno per ogni area di scavo)

dovrà essere costituito da vari incrementi presi dal cumulo in diversi punti, miscelato, quartato fino a costituire il campione;

- g. eseguire il Piano di indagine ambientale, contenuto nella Relazione tecnica ambientale datata 16 novembre 2022, a firma del Direttore generale Dott. Frerio Francesco della Società di consulenza BSA Ambiente S.r.l., che descrive le caratteristiche dei serbatoi interrati da rimuovere, lo stato manutentivo degli stessi, le caratteristiche delle sostanze stoccate, le caratteristiche geologiche dell'area e l'eventuale presenza di recettori ambientali sensibili. Le indagini sullo stato di qualità delle matrici ambientali dell'area, in cui sono ubicati i serbatoi e le relative tubazioni, serviranno a valutare attraverso verifiche analitiche l'eventuale superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle Tabelle dell'Allegato 5 al Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m. Le verifiche analitiche dovranno essere relative ai parametri correlabili alle sostanze che sono state contenute nei serbatoi (in questo caso "Idrocarburi C<12", "Idrocarburi C>12 (C12-C40)", "Benzene", "Toluene", "Etilbenzene", "Stirene", "Xilene", "Sommatoria organici aromatici"). Occorrerà procedere alle verifiche analitiche almeno su di un campione di terreno rappresentativo delle quattro pareti ed uno del fondo di ognuno degli scavi per la rimozione dei serbatoi interrati. In particolare, i campioni da prelevare da ognuno degli scavi dovranno essere così definiti:
- pareti scavo: i campioni di parete dovranno essere composti da almeno n. 5 subcampioni opportunamente miscelati e quartati al fine di comporre un campione medio rappresentativo della lunghezza della parete e di tutta la profondità raggiunta;
 - fondo scavo: i campioni di fondo scavo dovranno essere composti da almeno n. 4 subcampioni opportunamente miscelati e quartati al fine di comporre un campione medio rappresentativo dell'area;
- h. trasmettere, entro 6 mesi dalla rimozione dei serbatoi, ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), la **relazione conclusiva con gli esiti del Piano di indagine ambientale** di cui alla precedente lettera g. ed **un'apposita dichiarazione**, a firma del legale rappresentante della Società, in cui si attesti l'avvenuta disattivazione dei 3 serbatoi e delle relative tubazioni, si rendiconti della dismissione o meno delle aree predisposte all'accumulo in recipienti, fusti e imballi vari fino a 2,5 mc di oli e grassi lubrificanti e fino a mc 2,5 di cherosene, si rendiconti in merito all'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti, alla pulizia dei serbatoi, delle tubazioni e dei pozzetti di accesso al passo d'uomo, del conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti, e della loro disconnessione fisica dalle linee di erogazione/alimentazione;
- i. i **lavori di dismissione** del deposito dovranno essere conclusi **entro 3 anni** dalla data di inizio lavori, dandone tempestiva comunicazione scritta ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it), Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it) e Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini (PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it). Al Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena dovrà essere unitamente presentata la richiesta di definitiva archiviazione della pratica (pos. N. 1680 che si prega confermare);

3. **di dare atto** che, nel caso in cui nel corso dei lavori di dismissione del deposito venga accertato il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alla Tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m, la Società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. dovrà attivare presso l'autorità competente le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

4. **di dare atto** che la presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004 n. 239 e non esonera la Ditta titolare da ogni successivo adempimento di legge a fini edilizi, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi e che, per quanto riguarda in particolare gli aspetti edilizi, il Comune di Cesena ha comunicato con nota Prot. n° 0052131/2023 del 14/04/2023 che la realizzazione delle opere è soggetta alla presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013;

5. **di dare atto**, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

6. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;

7. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto verrà trasmessa alla Ditta, all'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, all'Arpae

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, alla Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini e al Comune di Cesena;

8. di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

9. di avvertire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.